

LE GUIDE
WE | WEALTH

**COME
INVESTONO GLI**

SPOR TIVI

DI SUCCESSO

**VARIABILE FISCALE, REGIMI
SPECIALI E STRUMENTI
DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO**







LE GUIDE DI WE WEALTH

La collana "Le Guide di We Wealth" ha l'obiettivo di rispondere ai dubbi, alle domande e alle esigenze dell'investitore finale sulle principali tendenze, problematiche e opportunità che possono emergere dalla gestione del patrimonio, privato, familiare e/o imprenditoriale.

Grazie alla profonda conoscenza del mondo del Wealth Management in tutte le sue sfaccettature - tra cui risparmio gestito, investimento in economia reale tramite start-up, venture capital o private equity, gestione del patrimonio immobiliare e artistico, ottimizzazione fiscale e passaggio generazionale - e forte di un team di giornalisti specializzati, contributors, esperti e analisti con assodate esperienze nel settore, We Wealth si propone di pubblicare una guida al mese sulle tematiche più rilevanti rivolte a tutti i potenziali investitori - neofiti, manager, imprenditori o appassionati - che cercano pareri professionali, aggiornamenti di mercato e analisi legate a rischi e opportunità del comparto in analisi. Obiettivo delle guide è offrire uno strumento sintetico a sostegno dell'investitore consapevole e informato, che gli permetta non solo di ottimizzare la propria operatività, ma anche di interagire in maniera più preparata con i diversi professionisti del settore.



IL TUO PATRIMONIO HA BISOGNO DI NUOVA ENERGIA?

(RICARICA GRATUITA)



CHIEDILO AGLI ESPERTI

(BY WE-WEALTH)

[CLICCA QUI](#)

E AVRAI RISPOSTE
DI VALORE PENSATE APPOSTA PER TE!



SOMMARIO

-	Prefazione	pag. 06
-	Prestazioni sportive, fringe benefits, sponsorizzazioni, diritti di immagine e social: l'importanza della variabile fiscale e i regimi speciali per gli sportivi che si trasferiscono in Italia	pag. 11 pag. 12
1	- Regime generale dei lavoratori "impatriati"	pag. 14
2	- Regime fiscale speciale applicabile agli sportivi	pag. 18
3	- Il regime dei "neo residenti": un'altra opzione per gli sportivi	pag. 38
4	- Considerazioni conclusive	pag. 49
-	Sportivi e strumenti di pianificazione del patrimonio: trust, fiduciarie, holding e family office	pag. 54

PREFAZIONE

Guida a cura di Antonio Longo

Avvocato dello Studio Legale Internazionale DLA PIPER Milano, si occupa di diritto tributario, con particolare riferimento alla fiscalità societaria e internazionale, e degli aspetti legali e tributari connessi alla pianificazione patrimoniale e successoria. È membro del Consiglio Direttivo di STEP Italy.

Gestione, tutela e pianificazione del patrimonio degli sportivi professionisti: la strada per il successo anche dopo il ritiro

L'oculata pianificazione del patrimonio per gli sportivi professionisti è parte del duro allenamento che porta al successo. Non è questa la sede per scendere nel dettaglio delle statistiche relative agli introiti degli atleti di successo, ma basti qualche dato per inquadrare il fenomeno. Limitando il campo alla sola Serie A, secondola «Global sports salaries survey 2019», lo stipendio medio per giocatore nella stagione 2019/2020 risulta pari a \$ 2.231.871,00 e la mediana, cioè il valore che divide equamente la distribuzione degli stipendi in due gruppi di stesse dimensioni, è di \$1.302.084,00. Molti sportivi professionisti sono da anni nel club esclusivo dei soggetti più ricchi del pianeta. Secondo Forbes, i primi 10 campioni della classifica mondiale hanno accumulato nel 2020 ricavi globali per 570 milioni di dollari, l'11% in più rispetto al 2019, nonostante l'impatto della pandemia da Coronavirus sui campionati europei e sull'economia globale. Già nel corso della propria carriera, gli sportivi professionisti sono tenuti ad affrontare ostacoli linguistici, problemi fiscali e una normativa che può risultare diversa da quella del Paese di origine. Per far fronte a queste

PREFAZIONE

complessità è, dunque, consigliabile affidarsi sin da subito a professionisti indipendenti ed esperti, come possono essere gli avvocati di fiducia. Questo consente ai più previdenti di gestire gli aspetti legali, fiscali e patrimoniali durante la carriera sportiva, programmando il futuro e pianificando la gestione del proprio patrimonio nell'ottica del post ritiro. Alcuni da atleti diventano testimonial, capitalizzando l'immagine derivante dall'attività sportiva nella loro seconda vita dopo lo sport, per poi avviare iniziative imprenditoriali e filantropiche. Negli Stati Uniti, ad esempio, ma sempre più anche in Europa, sono numerosi i casi di chi termina la carriera professionistica per diventare commentatore tv dello sport precedentemente praticato e, contestualmente, influencer da milioni di follower sui social. Molti ex sportivi diventano così anche imprenditori, prima di sé stessi e possibilmente anche di aziende strutturate. Si tende spesso a restare nel mondo che si conosce meglio, ma non necessariamente. Diverse sono le società di consulenza sportiva fondate da ex atleti che offrono strutture di assistenza a 360° per gli sportivi più giovani. Le attività di scouting, marketing e di supporto delle attività dell'atleta in campo e fuori diventano sempre più indispensabili

PREFAZIONE

e ci sono ex sportivi che hanno deciso di investire nel settore, creando, ad esempio, agenzie di comunicazione specializzate nella gestione di talenti e sportivi con forte vocazione digital. Ci sono però anche ex atleti che investono in settori diversi come l'immobiliare, il venture capital e in start up che operano nei settori beauty, health, tecnologia, media e intrattenimento, ma anche nell'hôtellerie e nella ristorazione. E per tanti il successo nel post carriera passa anche dall'utilizzo di piattaforme social diverse da quelle comunemente utilizzate nel corso della carriera sportiva. Le superstar dello sport, infatti, già durante la carriera percepiscono introiti rilevanti grazie alla loro presenza sui social "generalisti". Ma sempre di più alcuni di essi cominciano ad interessarsi alle piattaforme social ad uso professionale per valorizzare la propria immagine dopo la fine della carriera professionistica. Non mancano, peraltro, le iniziative filantropiche e il coinvolgimento in enti no profit a supporto di attività caritatevoli e per finalità sociali. Non tutte le storie di successo sportivo si riflettono però nel post ritiro. Purtroppo, è vero spesso il contrario. In assenza di una attenta pianificazione, molti atleti tendono ad avere problemi economici, poiché il dopo carriera viene spesso sot-

PREFAZIONE

tovalutato dai giovani professionisti, i quali trovano difficile ridimensionare il proprio tenore di vita dopo aver ricevuto, per anni, stipendi a sei zeri. Negli Stati Uniti, il 78% dei giocatori di football americano e il 60% dei cestisti dell'NBA affrontano gravi difficoltà finanziarie rispettivamente entro 2 e 5 anni dal ritiro dai campi di gioco. Secondo la ricerca condotta nel 2013 dall'organismo XPro, il 60% degli ex calciatori della Premier League ha dichiarato "bancarotta" entro 5 anni dal termine della carriera professionale. Le motivazioni dell'insuccesso dopo il ritiro possono essere molteplici. La carriera di uno sportivo professionista comincia in giovane o a volte giovanissima età ed ha una durata relativamente limitata. Peraltro, le retribuzioni degli atleti seguono generalmente una "curva" decrescente riducendosi negli ultimi anni di carriera. Vi è poi l'alea degli infortuni fisici, che possono compromettere negativamente la carriera e le entrate dopo una vita di sacrifici per arrivare all'apice. Altri fattori rilevanti sono spesso la scarsa dimestichezza con basilari principi legali, fiscali e finanziari, la gestione incontrollata delle spese e la scelta di persone e consulenti sbagliati, in quanto privi delle competenze e dell'indipendenza necessarie, che possono condurre a decisioni disa-

PREFAZIONE

strose e mettere a rischio l'integrità del patrimonio. In questa guida, si cercherà di tratteggiare, senza pretese di esaustività e con taglio operativo, alcuni dei principali aspetti di natura legale e fiscale che interessano la vita degli sportivi, con particolare riferimento ai regimi fiscali speciali per gli atleti che decidono di trasferirsi nel nostro Paese, alla disciplina applicabile ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive e dallo sfruttamento dell'immagine anche in ambito social, nonché alle diverse soluzioni per la gestione e pianificazione del patrimonio nel corso della carriera sportiva e in un'ottica di medio-lungo periodo.





PRESTAZIONI SPORTIVE, FRINGE BENEFITS, SPONSORIZZAZIONI, DIRITTI DI IMMAGINE E SOCIAL: L'IMPORTANZA DELLA VARIABILE FISCALE E I REGIMI SPECIALI PER GLI SPORTIVI CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA

Tra le diverse possibili fonti di reddito degli sportivi, gli stipendi corrisposti dal club di appartenenza rappresentano una parte importante degli introiti ma, più è alto il livello dello sportivo, non necessariamente l'unica o la più rilevante. Si pensi, infatti, a quanto gli sportivi ricevono a titolo di fringe benefits dagli stessi club, ai premi erogati dagli sponsor al raggiungimento di determinati obiettivi, ai bonus e ai premi erogati in conseguenza alla partecipazione in competizioni internazionali, alla ampia categoria dei proventi derivanti dalle sponsorizzazioni e, più in generale, a quelli connessi allo sfruttamento del diritto d'immagine dello sportivo, anche sui social.

Tutti questi aspetti assumono poi particolare rilevanza nell'ambito dei frequenti spostamenti di residenza e di Paese da parte degli sportivi in conseguenza del cambio di club, situazioni nelle quali l'elemento di internazionalità richiede una attenta analisi fiscale sia ai fini della normativa di ciascun Paese sia facendo riferimento agli eventuali accordi internazionali contro le doppie imposizioni.

In questo contesto, negli ultimi anni, l'ordinamento tributario italiano ha visto l'introduzione di numerose misure fiscali speciali per l'attrazione del "capitale umano" nel nostro Paese. Tra i diversi regimi attualmente vigenti, di particolare interesse per gli sportivi sono il cosiddetto regime dei lavoratori "impatriati" e il regime dei "neo residenti". Sulla base delle statistiche rese note dal Dipartimento delle Finanze sulle dichiarazioni fiscali presentate per l'anno 2020 risultano oltre 400 soggetti che hanno scelto il regime dei "neo residenti", con il 46% di tali soggetti che ha prodotto in Italia un reddito complessivo pari a 94,4 milioni di euro. Il regime degli "impatriati" ha interessato, invece, oltre 15.080 soggetti.

L'Italia non è l'unico Paese ad aver previsto incentivi fiscali per gli sportivi professionisti che trasferiscono la residenza, ma, da quanto emerge dallo Studio "Taxing professional football in the EU" richiesto dalla sottocommissione per gli affari fiscali del Parlamento Europeo e riguardante il trattamento fiscale dei giocatori in Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Belgio e Paesi Bassi, il nostro Paese è la nazione con le misure più favorevoli.



1.

REGIME GENERALE DEI LAVORATORI “IMPATRIATI”



L'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 disciplina le condizioni di accesso al regime fiscale per i lavoratori "impatriati". È necessario:

- a)** essere stati residenti all'estero nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia;
- b)** impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi, di seguito, "TUIR");
- c)** svolgere l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Il regime si applica ai redditi di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa (in forma individuale). Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF limitatamente al 30% del loro ammontare (con conseguente detassazione del restante 70%) per i primi cinque anni dal trasferimento.

Sono state, inoltre, previste agevolazioni rafforzate in presenza di specifiche condizioni, con la finalità di favorire il "radicamento" in Italia dei nuovi residenti:

- i. il trasferimento in un comune del Sud (i.e. nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) consente di ottenere la detassazione del reddito ai fini IRPEF nella misura del 90%;
- ii. le agevolazioni vengono estese per ulteriori 5 periodi di imposta, con detassazione al 50% in questo arco temporale aggiuntivo, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, e ai lavoratori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti;
- iii. per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, negli ulteriori cinque periodi di imposta, i redditi da lavoro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.





2.

REGIME FISCALE SPECIALE APPLICABILE AGLI SPORTIVI



2.1. La riforma del 2019 e i contratti in corso

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella L. 28 giugno 2019, n. 58 (cd. "Decreto Crescita"), ha previsto un regime ad hoc per gli sportivi. Nel corso della redazione della presente guida, il regime in questione è stato modificato in maniera sostanziale dal D.L. 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51. Le nuove modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2022. Tuttavia, il regime previgente, introdotto dal Decreto Crescita, continua ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data del 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della L. n. 51/2022) e fino alla loro naturale scadenza. Pertanto, di seguito, si illustreranno sinteticamente le principali caratteristiche di entrambi i regimi.

2.1.1. L'ambito soggettivo: sportivi professionisti e non

Per gli atleti (e solo per questi) vige generalmente una presunzione di subordinazione del rapporto di lavoro, mentre per le altre figure professionali lo specifico tipo di rapporto dovrà essere accertato di volta in volta sulla base di criteri forniti dal diritto del lavoro.

La prestazione sportiva, infatti, può formare oggetto di lavoro autonomo solo ove ricorrano i requisiti stabiliti dall'art. 3 comma 2 della Legge n. 91/81:

- 1) che l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- 2) che l'atleta non sia contrattualmente vincolato per

Per gli atleti vige generalmente una presunzione di subordinazione del rapporto di lavoro

ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

3) che la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Con la riforma ad opera del D.Lgs. n. 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86 recante il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, dal 1 gennaio 2023 la Legge 23 marzo 1981, n. 91 verrà abrogata e, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo potrà costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presumerà oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Ai fini fiscali, il Decreto Crescita ha introdotto all'art. 16 D.Lgs. n. 147/2015, citato, i commi 5-quater e 5-quinqües, che hanno reso operativo un regime speciale per gli sportivi professionisti i cui rapporti lavorativi sono regolati dalla attuale Legge 23 marzo 1981, n. 91.

Si tratta, in particolare, di atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che operano nell'ambito delle discipline professionistiche riconosciute dal CONI (calcio, pallacanestro, ciclismo, golf) e che, residenti per almeno due anni all'estero, decidono di spostare la resi-

Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presumerà oggetto di contratto di lavoro subordinato.

denza fiscale in Italia per svolgervi la propria attività lavorativa e si impegnano a risiedere nel nostro Paese per almeno due anni.

Questi soggetti possono beneficiare di una detassazione del reddito, ai fini dell'IRPEF, nella misura del 50%, in luogo dell'ordinario 70% previsto per la generalità dei lavoratori "impatriati" e senza che siano previsti incentivi maggiori per chi si trasferisce al Sud Italia.

Agli sportivi si applicano, invece, le norme di maggior favore in presenza di almeno un figlio a carico (non quelle previste in caso di tre figli) e di acquisto di almeno un immobile residenziale. Pertanto, il regime pensato per gli sportivi si applica per ulteriori cinque anni agli atleti con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido pre-adoptivo, e/o che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

Gli sportivi professionisti che scelgono di aderire al regime agevolato devono versare un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, destinato al sostegno dei settori giovanili delle Federazioni sportive di appartenenza, le cui modalità di versamento sono state determinate con D.P.C.M. del 26 gennaio 2021.

Negli ultimi anni, il nuovo regime agevolativo ha consentito a molte società sportive italiane di contrattualizzare gli sportivi - italiani e stranieri - provenienti dall'estero, beneficiando di una sostanziale riduzione del "cuneo

Gli sportivi professionisti che scelgono di aderire al regime agevolato devono versare un contributo pari allo 0,5% della base imponibile

fiscale” sugli stipendi di atleti e tecnici. Tuttavia, la sua introduzione ha creato delle differenziazioni tra sportivi “professionisti” e “dilettanti”. A questi ultimi, infatti, e più in generale a tutti i soggetti che ruotano attorno al mondo dello sport, ma che non appartengono ad alcuna delle categorie previste dall’art. 2 della Legge n. 91/1981, si applicano - al ricorrere delle condizioni di legge - i maggiori benefici previsti per i lavoratori “impatriati” ordinari, compresa l’agevolazione rafforzata per chi sposta la residenza al Sud Italia per intraprendere un’attività di lavoro.

A tale proposito, il legislatore è intervenuto di recente per ridefinire l’ambito soggettivo di applicazione del suddetto regime speciale, rendendolo applicabile dal 1° gennaio 2023 a tutti i “lavoratori sportivi”, senza alcuna distinzione di genere o di settore professionistico o dilettantistico. L’art. 51, comma 3, del citato D.Lgs. n. 36/2021, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86 sulla riforma dell’ordinamento sportivo, ha sostituito, all’interno del comma 5-quater dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, la locuzione “per i rapporti di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91” con “per i rapporti di lavoro sportivo”.

A partire dal 2023 cambierà, quindi, la definizione di lavoratore sportivo per cui si intenderà: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico di appartenenza, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo (art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 36/2021). A tutti questi soggetti sarebbe risultato

A partire dal 2023 cambierà la definizione di lavoratore sportivo

applicabile il regime fiscale speciale per gli sportivi, con detassazione del reddito nella misura del 50%. Tuttavia, come anticipato, con la legge di conversione (n. 51/2022) del D.L. n. 21/2022 il regime è stato incisivamente modificato a partire già dal 2022 e, pertanto, il regime sopra descritto continuerà ad applicarsi solo con riferimento ai contratti sportivi precedentemente conclusi e in corso..

2.1.2. L'ambito temporale

Sull'applicazione del regime fiscale speciale per gli sportivi incide anche l'elemento temporale e la data del trasferimento.

Si pensi al caso dei calciatori, per i quali lo stipendio corrisposto dal club di appartenenza configura tipicamente un reddito di lavoro dipendente (cfr. Circolare A.E. n. 37/E/2013). Il regime è facilmente applicabile nel caso in cui un club italiano stipuli un contratto di prestazione sportiva con un professionista proveniente dall'estero che non è mai stato residente in Italia. Le agevolazioni potrebbero applicarsi anche ai calciatori che siano rimasti residenti in Italia fino al 2018 (quelli che si sono trasferiti all'estero nella sessione estiva di calciomercato del 2018, tra luglio e agosto) e si siano ritrasferiti nel nostro Paese nel corso della finestra estiva di calcio mercato dello scorso anno (2021).

Quanto poi all'ulteriore requisito che prevede l'"impegno" a risiedere in Italia per almeno due anni dopo il trasferimento, pensando agli sportivi che acquisiranno la resi-

Il regime è facilmente applicabile nel caso in cui un club italiano stipuli un contratto di prestazione sportiva con un professionista proveniente dall'estero che non è mai stato residente in Italia



denza fiscale in Italia dal 2022, tale condizione temporale – che rimane ferma anche a seguito della novella introdotta dal recente D.L. n. 21/2022 (cfr. infra) - sarà normalmente soddisfatta qualora gli stessi mantengano la residenza fiscale in Italia (almeno) sino al 2023.

L'“impegno” a permanere in Italia per due anni è previsto in generale per tutti gli “impatriati”, crea qualche criticità nell'ipotesi in cui tale requisito venga meno, con la conseguente insorgenza di una causa di decadenza dai benefici e la possibile applicazione di sanzioni amministrative. Una attenta analisi va svolta caso per caso. Nell'ipotesi - di nuovo - dei calciatori, anche a fronte di contratti pluriennali, non è infrequente, infatti, che il rapporto possa interrompersi già dopo un anno.

In questo contesto, per dirimere i casi in cui, ex post, venga accertata l'insussistenza dei requisiti per godere del regime fiscale speciale o maturino cause di decadenza dal beneficio, è consigliabile regolamentare su base pattizia il rapporto (che è di natura civilistica) tra sostituto (il club) e sostituito (il calciatore) posto che, invece, un approccio particolarmente rigoroso dell'Amministrazione finanziaria già adottato in casi analoghi potrebbe pretendere il versamento delle maggiori imposte da entrambi i soggetti. In questa prospettiva, la società, in qualità di sostituto di imposta, potrebbe richiedere ai suoi tesserati una autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla sussistenza dei requisiti richiesti per usufruire dell'agevolazione (tra cui l'“impegno a risiedere” soprattutto in quei casi in cui il tipo di rapporto rende incerto tale requisito, ad esempio nel caso del prestito), come fanno

L'“impegno” a permanere in Italia per due anni è previsto in generale per tutti gli “impatriati”

le altre società con i manager “impatriati”. Ciò garantirebbe maggiori tutele anche rispetto all’eventuale profilo sanzionatorio per cui comunque occorre la ricorrenza dell’elemento soggettivo della violazione.

Da non trascurare poi l’evenienza che lo sportivo (e più in generale il lavoratore “impatriato”) che si trasferisce in Italia mantenga, secondo la legislazione dello Stato estero di provenienza, la residenza fiscale anche in quel Paese (magari in ragione di taluni collegamenti patrimoniali, familiari, personali e/o lavorativi). Ebbene, l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente in Italia per la maggior parte del periodo di imposta (o il verificarsi di uno degli altri requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, del TUIR per l’attribuzione dello status di residente) dovrebbe comunque consentire l’accesso al regime agevolativo anche in presenza di potestà impositive concorrenti e, quindi, della eventuale applicazione delle c.d. tie breaker rules di matrice convenzionale.

2.1.3. L’ambito oggettivo: prestazioni sportive, fringe benefits, sponsorizzazioni e diritti di immagine

Oltre agli emolumenti monetari corrisposti dal club di appartenenza a fronte delle prestazioni sportive, a beneficiare del regime in commento potrebbero essere anche redditi ulteriori. Si pensi ai benefici in natura che gli sportivi ricevono dallo stessi club. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 37/E del 20 dicembre 2013, ha chiarito che

Da non trascurare poi l’evenienza che lo sportivo che si trasferisce in Italia mantenga, secondo la legislazione dello Stato estero di provenienza, la residenza fiscale anche in quel Paese

tra i redditi di lavoro dipendente rientrano a titolo di fringe benefits le spese di vitto e alloggio sostenute dal club in favore dei giocatori non ancora in possesso di una propria abitazione, i premi erogati dagli sponsor al raggiungimento di determinati obiettivi da parte dello sportivo dipendente delle società, nonché, a certe condizioni, i beni assegnati ai professionisti in virtù degli accordi con gli sponsor tecnici. In linea di principio, i beni assegnati agli atleti e agli allenatori costituiscono fringe benefit qualora sia prevalente l'interesse del lavoratore rispetto a quello del datore di lavoro. Ciò si verifica, in particolare, qualora i beni assegnati agli sportivi non siano oggetto di un obbligo di utilizzo (ad esempio, quando non sia prevista una penale per il calciatore e la società in caso di non utilizzo) oppure l'obbligo di utilizzo sia limitato solo a determinate occasioni. Costituisce comunque fringe benefit il bene non restituito al termine del contratto, il cui valore sarà pari al valore normale in quel momento.

Rientrano quindi tra i redditi da lavoro dipendente i beni assegnati agli atleti in virtù di contratti con gli sponsor, quali le divise ufficiali del club firmate da case di moda, gli autoveicoli forniti da case automobilistiche da utilizzare per raggiungere il centro sportivo o il luogo della manifestazione sportiva, gli accessori da indossare o da esibire durante le occasioni ufficiali (Circolare 37/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate), a meno che non sia contrattualmente previsto l'obbligo di utilizzo e di restituzione degli stessi.

I beni assegnati agli atleti e agli allenatori costituiscono fringe benefit qualora sia prevalente l'interesse del lavoratore rispetto a quello del datore di lavoro

Secondo quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione (ordinanza 7 aprile 2022, n. 11337), anche le prestazioni di intermediazione sportiva realizzate dal procuratore a beneficio di un calciatore devono essere considerate quale ulteriore compenso erogato al professionista a titolo di fringe benefit, con la conseguenza che tale reddito deve essere indicato da quest'ultimo nella propria dichiarazione annuale.

Altri redditi che potrebbero rientrare nell'agevolazione sono poi quelli connessi a prestazioni rese al di fuori dei confini nazionali, come ad esempio bonus e premi erogati in conseguenza della partecipazione a competizioni internazionali. La lett. b) del comma 1 del novellato art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 richiede che l'attività lavorativa sia prestata "prevalentemente nel territorio italiano". La stessa Agenzia delle entrate, in merito alle trasferte, aveva avuto modo di chiarire che "l'attività di trasferta, in quanto resa nell'interesse e a beneficio esclusivo del datore di lavoro", comporta che "i redditi agevolabili possono comprendere anche le somme corrisposte per l'attività di lavoro prestata all'estero ... se di durata inferiore a 183 giorni nel periodo d'imposta" (si veda circolare n. 17/E/2017; cfr. anche circolare n. 33/E/2020).

Alcuni profili di incertezza permangono in merito all'applicabilità del regime ai compensi ricevuti dal professionista per la partecipazione alle competizioni con la propria squadra nazionale. In base alla ricostruzione interpretativa che sembra più convincente (cfr. Cass. n. 5866/1999

Altri redditi che potrebbero rientrare nell'agevolazione sono poi quelli connessi a prestazioni rese al di fuori dei confini nazionali

e R.M. n. 8/398/1984), tali redditi possono essere classificati ai fini impositivi tra quelli assimilati al reddito di lavoro dipendente e, pertanto, rientrano in linea di principio nel novero di quelli agevolabili. C'è da chiedersi però se, per essi, risulti soddisfatto il requisito dell'esercizio prevalente dell'attività del professionista "impatriato" sul territorio italiano, in particolare quando le gare con la nazionale si svolgono all'estero. Il concetto di "prevalenza" dell'attività svolta in Italia dovrebbe essere inteso in senso generale, ricomprendendo tutta l'attività dello sportivo. Sotto questo profilo, quindi, i compensi e gli impegni connessi all'attività svolta con le nazionali non sono generalmente prevalenti rispetto a quelli derivanti dal rapporto con il club di appartenenza in Italia, da cui sembra ragionevole concludere che anche i primi possano essere ricompresi nel perimetro dell'agevolazione.

Di grande rilevanza è poi la questione circa l'applicabilità del regime ai redditi da sponsorizzazioni e, più in generale, a quelli connessi allo sfruttamento del diritto d'immagine dello sportivo. Anche per questi redditi si pone il tema del soddisfacimento del requisito dell'esercizio prevalente dell'attività nel territorio italiano, in particolare qualora la sponsorizzazione sia legata a eventi sportivi che si svolgono all'estero o ad attività di foto/video-shooting intervenute al di fuori del territorio nazionale.

In linea di principio, sotto il profilo della classificazione reddituale, tali redditi potrebbero rientrare:

a) nella categoria di quelli da lavoro dipendente, se riconducibili al rapporto di lavoro instaurato con il club di appartenenza ovvero nel caso in cui lo sportivo ceda alla

Di grande rilevanza è poi la questione circa l'applicabilità del regime ai redditi da sponsorizzazioni



società il diritto di sfruttamento economico della propria immagine;

b) tra i redditi di lavoro autonomo, qualora l'attività venga svolta con professionalità e abitudine - ove consentito - al di fuori del rapporto di lavoro subordinato;

c) tra i redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR) derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Ebbene, nel primo caso essi potranno rientrare nell'agevolazione. In mancanza, invece, di un rapporto di lavoro dipendente, ove fossero attratti nell'alveo (i) dei redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR, tali redditi sarebbero comunque agevolabili; viceversa, questi introiti si qualificerebbero come (ii) redditi diversi derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, per i quali, invece, il regime agevolativo risulterebbe precluso.

Sotto altro profilo, il conseguimento di redditi di diversa natura da parte degli sportivi, come quelli derivanti da sponsorizzazioni legate a eventi/attività pubblicitarie all'estero, va attentamente valutato nella prospettiva del soddisfacimento del requisito dell'esercizio prevalente dell'attività nel territorio dello Stato, tenendo conto del luogo di svolgimento degli eventi.

Anche qui si può ritenere valida l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate fornita nella circolare n. 17/E/2017 in relazione alla vecchia formulazione dell'art. 16, comma 1, citato, con riferimento ai compensi per le attività in tra-

Occorre attentamente valutare il conseguimento di redditi di diversa natura da parte degli sportivi, come quelli derivanti da sponsorizzazioni legate a eventi/attività pubblicitarie all'estero

sferta (cfr. supra): qualora l'attività lavorativa risulti prevalentemente prestata in Italia, i redditi agevolabili possono comprendere anche le somme corrisposte per l'attività di lavoro all'estero, purché la stessa sia durata inferiore a 183 giorni nel periodo d'imposta, in quanto l'attività estera è parte di quella (prevalentemente svolta in Italia) propria dello sportivo e non sembra che la norma richieda che le due attività debbano essere scisse ai fini tributari in caso di prevalenza italiana.

In queste fattispecie, nella pianificazione fiscale dello sportivo connessa alla sua relocation, il regime degli "impatriati" andrebbe messo a confronto con il cosiddetto regime dei neo-residenti previsto dall'art. 24-bis del TUIR. Nel caso di sportivi residenti in Italia che abbiano redditi rivenienti dallo sfruttamento della propria immagine di prevalente fonte estera potrebbe essere, infatti, più vantaggioso pagare le imposte sui redditi di lavoro dipendente integralmente in Italia, ma aderire - ove possibile - al regime sostitutivo di imposizione sui redditi esteri con pagamento dell'imposta forfetaria pari a 100.000 euro annui. Quest'analisi va condotta verificando i requisiti di territorialità e la fonte del reddito e spesso si tratta di una disamina non così agevole.

2.2. Il nuovo regime fiscale speciale per gli sportivi "impatriati" dopo la riforma del 2022

L'art. 12-quater del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 ha previsto rilevanti modifiche al regime fiscale speciale per gli sportivi che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Il regime degli "impatriati" andrebbe messo a confronto con il cosiddetto regime dei neo-residenti

In particolare, è stata rivista la disciplina contenuta nell'art. 16, commi 5-quater e 5-quinquies, del D.lgs. n. 147/2015 nella versione introdotta dal citato DL Crescita nel 2019. Come sopra rilevato, la platea di soggetti interessati era originariamente quella degli sportivi professionisti ai sensi della Legge n. 91/1981 e, a seguito del D.lgs. n. 36/2021 sulla riforma dell'ordinamento sportivo, dal 2023 avrebbe incluso tutti i lavoratori sportivi senza distinzione di genere o di settore (professionistico o dilettantistico).

Con la recente novella, ferme restando le condizioni relative alla residenza e al trasferimento in Italia, la disciplina fiscale di favore si applicherà solo nel caso di redditi prodotti da sportivi che operano nell'ambito delle discipline riconosciute dal CONI e di Federazioni sportive nazionali e singole Leghe che abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro il 1990. Inoltre, i "nuovi" beneficiari del regime saranno solo gli sportivi che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e il cui "reddito complessivo" sia superiore ad euro 1.000.000. In caso di Federazioni e Leghe divenute professionistiche dopo il 1990 (come il basket) il regime si applicherà ove il reddito complessivo sia superiore ad euro 500.000. Sono quattro ad oggi gli sport professionistici in Italia: calcio, basket, ciclismo e golf. Pertanto, sport come pallavolo e tennis sarebbero esclusi dal perimetro agevolativo, con un aggravio del "cuneo fiscale" sul compenso degli sportivi ingaggiati dall'estero.

Sotto il profilo soggettivo, la modifica sancisce di fatto un doppio limite: lo stop alla detassazione per gli under 20

La nuova disciplina fiscale di favore si applicherà solo nel caso di redditi prodotti da sportivi che operano nell'ambito delle discipline riconosciute

e, oltre questa fascia di età, la detassazione solo in caso di redditi superiori a 1.000.000 o 500.000 euro a seconda dello sport praticato.

In tali circostanze i redditi degli sportivi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare per cinque anni, prorogabili per ulteriori cinque alle stesse condizioni previste dal regime previgente (acquisto di immobili residenziali in Italia e presenza di figli minorenni o a carico).

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta 2022, con effetti significativi che si vedranno già dalla prossima finestra di mercato. Il regime previgente continuerà ad operare per i redditi derivanti dai contratti in essere e fino alla loro "naturale scadenza". Rimane la natura opzionale delle agevolazioni, con l'obbligo di versare un contributo pari allo 0,5% della base imponibile destinato ai settori giovanili. A sostegno della riforma, pare ci sia stata la volontà di frenare l'ingaggio di sportivi stranieri a scapito dei vivai italiani. Queste intenzioni tralascerebbero tuttavia di considerare che le agevolazioni in esame erano e sono rivolte sia agli stranieri sia agli italiani che, dopo un periodo all'estero, potrebbero decidere di rientrare nel proprio Paese.

Vista la recente introduzione delle modifiche, diversi sono gli aspetti interpretativi da chiarire. Ad esempio, per "reddito complessivo" si dovrebbe fare riferimento all'art. 9 del Tuir e, quindi, alla sommatoria di tutte le categorie di reddito. Per il calcolo delle nuove "soglie" ai fini di poter usufruire del regime speciale rileverebbero, pertanto, non

A sostegno della riforma, pare ci sia stata la volontà di frenare l'ingaggio di sportivi stranieri a scapito dei vivai italiani

solo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, ma, tra gli altri, anche i proventi generati dalle sponsorizzazioni e dai diritti di immagine. Quanto poi al regime di diritto intertemporale, il riferimento alla "naturale scadenza" dei contratti in corso potrebbe comportare l'interruzione delle agevolazioni vigenti in base alle vicende contrattuali dello sportivo con il club attuale, con il rischio di perdere i benefici fiscali indipendentemente dal periodo minimo (5 anni) di spettanza previsto dalla legge e a prescindere dal trasferimento presso altro club in Italia.





3.

IL REGIME DEI “NEO RESIDENTI”: UN’ALTRA OPZIONE PER GLI SPORTIVI

3.1. Le caratteristiche del regime e le modalità di accesso (cenni)

L'incentivo fiscale per gli sportivi introdotto dal DL Crescita è un'alternativa al sistema di incentivi fiscali volto ad attrarre i cd. "high net worth individuals" (soggetti titolari di grandi patrimoni) che si trasferiscono in Italia.

La normativa di favore è comunemente nota come regime dei "neo residenti" e la relativa disciplina è contenuta nell'art. 24-bis del Tuir. Il regime può essere scelto dagli sportivi che, nell'ambito degli spostamenti nel corso della carriera o anche dopo il ritiro, scelgano di risiedere stabilmente nel nostro Paese.

Il regime riservato a questi soggetti, sempre su base opzionale e a prescindere dalla nazionalità, prevede il pagamento di una imposta sostitutiva in misura forfetaria pari a 100.000 euro (annui) su tutti i redditi di fonte estera, in luogo dell'ordinaria imposizione ai fini dell'IRPEF e relative addizionali. Sono escluse dall'imposizione sostitutiva le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di efficacia dell'opzione.

È prevista la possibilità di escludere dall'applicazione dell'imposta forfetaria sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, con il riconoscimento del credito di imposta per le imposte assolte oltre confine, secondo le modalità previste dall'art. 165 del TUIR. A questi fini, l'analisi va effettuata caso per caso valutando, oltre alla fonte del reddito, l'applicabilità dei benefici convenzionali. Le condizioni per l'applicazione del regime speciale sono

Il regime riservato a questi soggetti, prevede il pagamento di una imposta sostitutiva in misura forfetaria

due: (i) il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e (ii) la residenza fiscale estera prima del trasferimento, in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di efficacia dell'opzione. Il requisito della residenza in Italia deve essere verificato secondo i criteri generali di cui all'art. 2 del TUIR, secondo cui una persona fisica è considerata residente in Italia ai fini reddituali in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta: (i) è iscritta all'anagrafe della popolazione residente; (ii) ha in Italia il proprio domicilio fiscale ai sensi del codice civile (ossia il centro dei propri affari o interessi), ovvero (iii) ha in Italia la propria residenza ai sensi del codice civile (ossia la dimora abituale).

I soggetti che esercitano l'opzione sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4 del D.L. n. 167/1990 e, non devono, quindi dichiarare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi i beni detenuti fuori dall'Italia. Sui beni all'estero non si applica, inoltre, l'imposta sul valore degli immobili esteri e l'imposta sul valore delle attività finanziarie estere. L'adesione al regime agevolato consente, inoltre, l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni con riferimento ai beni esteri oggetto di successione e donazione nei periodi di imposta di efficacia dell'opzione e ciò vale anche in caso di costituzione di trust con trasferimento di beni localizzati in Paesi esteri.

Come rilevato in precedenza, l'accesso è su opzione del contribuente, da esercitarsi con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia (quindi per i tra-

I soggetti che esercitano l'opzione sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale

sferimenti di residenza nel 2022, l'opzione si perfeziona con la presentazione nel corso del 2023 del modello di dichiarazione "Redditi Persone Fisiche 2023"), ovvero con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene trasferita la residenza in Italia. L'opzione può essere revocata dal contribuente su base volontaria in qualsiasi momento e cessa comunque la sua efficacia decorsi quindici anni dal primo periodo di imposta di efficacia ovvero in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva, rimanendo comunque salvi gli effetti prodotti nei periodi di imposta precedenti. L'imposta sostitutiva sui redditi esteri è pari a euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta cui è riferita l'opzione ed è fissata in euro 25.000 per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell'opzione stessa. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

E' inoltre, prevista la possibilità del contribuente di far ricorso alla procedura di interpello preventivo chiedendo conferma all'Agenzia delle entrate circa la sussistenza dei presupposti per aderire al regime sostitutivo. Si tratta della soluzione maggiormente pratica e consigliabile soprattutto nelle fattispecie più complesse. La risposta all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) della Legge n. 212/2000 è volta a confermare lo status di non residente in Italia dello sportivo negli anni precedenti. Nell'ambito di tale istanza di interpello è,

E' inoltre, prevista la possibilità del contribuente di far ricorso alla procedura di interpello preventivo chiedendo conferma all'Agenzia delle entrate

inoltre, possibile porre all'Agenzia delle entrate quesiti di natura interpretativa, ad esempio sulla natura estera dei redditi in relazione ai quali il contribuente intende fruire del regime sostitutivo. L'Agenzia delle entrate deve rispondere entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza a cui vanno aggiunti ulteriori 60 giorni in caso di richiesta di documentazione o informazioni integrative.

3.2. La territorialità dei compensi per le prestazioni sportive e dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine

In linea di principio, il criterio di territorialità dei redditi derivanti dalle prestazioni sportive segue il luogo di svolgimento dell'attività. Ad esempio, un calciatore che abbia instaurato un rapporto di lavoro con il club di appartenenza in Italia e che, quindi, giochi prevalentemente nel campionato italiano, produrrà redditi da lavoro dipendente generalmente nel territorio italiano e quindi esclusi dal regime sostitutivo.

Per i calciatori l'applicabilità del regime sostitutivo si potrebbe al più ipotizzare con riferimento ai bonus corrisposti dal club italiano a fronte della partecipazione ad una competizione internazionale. In un caso del genere, sussisterebbe un collegamento tra reddito e prestazione sportiva estera anche se occorrerebbe individuare la quota del bonus riferibile alle prestazioni effettuate all'estero (ad esempio, sulla base di un criterio basato sul numero di gare giocate).

Gli sportivi che percepiscono reddito di lavoro autonomo

In linea di principio, il criterio di territorialità dei redditi derivanti dalle prestazioni sportive segue il luogo di svolgimento dell'attività



come, ad esempio, i tennisti, i nuotatori ovvero i piloti di Formula 1 potrebbero invece ritenersi la categoria per la quale il regime sostitutivo ha grande appeal.

Per questi sportivi, i compensi riferiti alle prestazioni sportive svolte al di fuori del territorio italiano dovrebbero generare redditi di fonte estera sulla base dei criteri di territorialità previsti dal nostro ordinamento tributario in materia di imposte sui redditi.

In questo contesto, l'allocazione territoriale del reddito (tra reddito prodotto all'estero e reddito prodotto in Italia) potrebbe essere effettuata ripartendo il compenso contrattuale in relazione al rapporto tra le giornate di gara svolte in Italia e quelle svolte in Paesi esteri. In questo senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 79/ del 16 giugno 2006 con riferimento al caso di un ciclista professionista.

Quanto ai redditi che derivano dalle attività di sponsorizzazione e di sfruttamento commerciale dei diritti di immagine, nel caso in cui queste siano collegate al rapporto di lavoro dipendente, i compensi derivanti saranno riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e potranno pertanto beneficiare del regime solo ove l'attività venga esercitata al di fuori del territorio dello Stato. La qualificazione dei redditi derivanti dalla concessione in licenza di marchi personali e/o commerciali e dallo sfruttamento economico del diritto di immagine e il loro trattamento ai fini del regime sostitutivo è una temati-

L'allocazione territoriale del reddito potrebbe essere effettuata ripartendo il compenso contrattuale in relazione al rapporto tra le giornate di gara svolte in Italia e quelle svolte in Paesi esteri

ca complessa da affrontare caso per caso. I redditi in questione non hanno, infatti, una disciplina specifica ai fini delle imposte sui redditi e la categoria reddituale di appartenenza oscilla tra i redditi di lavoro autonomo o "assimilati", di cui all'art. 53, comma 1 e comma 2, lett. b) e 54, comma 1-quater, del TUIR, e i "redditi diversi" derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR.

Nel caso dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine dovrebbe applicarsi il criterio del luogo di svolgimento dell'attività. L'applicazione di tale criterio appare però difficoltosa in quanto lo sfruttamento è spesso associato ad un'"inattività" del soggetto sponsorizzato o quanto meno all'obbligo di quest'ultimo di consentire lo sfruttamento del diritto. In particolare, lo sportivo si impegna nei confronti dello sponsor ad acconsentire che la propria immagine venga utilizzata per finalità commerciali. A ciò si aggiunge l'obbligo, spesso accessorio, assunto dallo sportivo di rendersi disponibile a svolgere talune attività quali, ad esempio, la partecipazione alla realizzazione dello shooting fotografico o di un video promozionale o di un post sui social network. In tutti questi casi è dubbio quali siano i parametri rilevanti per localizzare l'attività (ad esempio la residenza all'estero del soggetto pagatore, il luogo di sfruttamento dell'immagine personale, il luogo di effettuazione dello shooting fotografico). Il criterio del luogo di utilizzo dell'immagine appare di ardua applicazione anche in quei casi in cui la licenza per lo sfruttamento dell'immagine o del marchio possa riguar-

Nel caso dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine dovrebbe applicarsi il criterio del luogo di svolgimento dell'attività

dare una pluralità di giurisdizioni o prevedere uno sfruttamento su scala mondiale, a maggior ragione qualora lo sfruttamento avvenga per il tramite di piattaforme social. Una soluzione potrebbe essere, in luogo del criterio del luogo dell'attività, l'applicazione, per analogia, del criterio della residenza del soggetto pagatore di cui all'art. 23, comma 2, lett. c), del TUIR valido per i redditi derivanti dallo sfruttamento di opere dell'ingegno, brevetti industriali e marchi d'impresa. Occorre peraltro tenere in considerazione quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili. L'art. 17 del Modello OCSE di Convenzione stabilisce, infatti, specifici criteri per l'imposizione dei redditi di artisti e sportivi e si ritiene che i redditi derivanti dallo sfruttamento dell'immagine possano essere ricondotti nel perimetro di applicazione della disposizione quando i compensi (i) presentino un collegamento spazio-temporale con l'attività sportiva ovvero (ii) siano a questa connessi da un punto di vista qualitativo. Si pensi, ad esempio, al caso dello sportivo che percepisce un corrispettivo in virtù dell'impegno di indossare un determinato capo di abbigliamento durante la propria prestazione sportiva o per l'autorizzazione all'utilizzo della propria immagine al fine di promuovere una manifestazione sportiva in cui è coinvolto. Se i redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto dell'immagine ricadono nell'ambito dell'art. 17 del Modello, la potestà impositiva primaria è assegnata allo Stato in cui viene esercitata la prestazione sportiva. Vi sono poi casi in cui i compensi sono percepiti dagli sportivi per il tramite di cosiddette

Occorre peraltro tenere in considerazione quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili

“star companies”. In generale, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. d), del Tuir, tali compensi sono considerati di fonte italiana quando si riferiscono ad una prestazione sportiva effettuata per conto della società estera sul territorio dello Stato. Questa specifica disciplina ha la finalità di mantenere ferma l’imposizione sui redditi derivanti da prestazioni artistiche o sportive indipendentemente dalla circostanza che gli emolumenti siano corrisposti in favore di un veicolo societario non residente e non direttamente allo sportivo. Peraltro, in questo contesto, occorrerà valutare se il veicolo societario ricada – o meno – nella categoria dei soggetti interposti ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.P.R n. 600/1973, con conseguente tassazione in capo allo sportivo interponente. La fattispecie è stata analizzata nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 2017 secondo cui il reddito della società estera eventualmente considerata interposta è imputabile direttamente alla persona fisica interponente (in specie, lo sportivo), la quale potrà accedere al regime sostitutivo qualora ne sussistano i presupposti a condizione che la fonte dei redditi sia comunque collocata all’estero. Sempre in materia di “star company” estera, va poi considerata l’applicabilità della disciplina delle cosiddette “controlled foreign companies” ai sensi dell’art. 167 del TUIR, secondo cui, in sintesi, in caso di controllo societario il reddito della società estera viene imputato al soggetto residente in Italia. Nel caso di sportivo lavoratore autonomo, il reddito imputato come soggetto controllante la “star company” costituirebbe comunque un reddito prodotto all’estero dalla società controllata e, in quanto tale, potrebbe beneficiare del regime sostitutivo.

Vi sono poi casi in cui i compensi sono percepiti dagli sportivi per il tramite di cosiddette “star companies”





4.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



In conclusione, si può affermare che il nuovo regime per gli sportivi professionisti "impatriati" potrebbe consentire un notevole risparmio fiscale sullo stipendio annuale derivante dall'ingaggio con il club italiano. Viceversa, l'incentivo fiscale per i "neo residenti" titolari di grandi patrimoni (ex art. 24-bis del TUIR) potrebbe permettere una notevole ottimizzazione fiscale sui redditi di fonti estera (ad esempio dividendi da società straniere, royalties, attività di sponsorizzazione estere ecc.).

In altri termini, il sistema di tassazione forfetaria sembra rivolgersi maggiormente ad un'élite di stelle dello sport con attività e investimenti internazionali, mentre il nuovo regime introdotto dal Decreto Crescita prevede un insieme generale di regole potenzialmente applicabili a tutti gli sportivi che si trasferiscono nei club italiani.

In generale, i regimi speciali in questione favoriscono i club intenzionati ad acquistare giocatori o ad ingaggiare allenatori o manager sportivi provenienti dall'estero: e ciò sia nel caso di professionisti italiani che hanno lavorato all'estero, sia di campioni stranieri che non hanno lavorato in Italia negli ultimi due anni.

Con il regime degli "impatriati", peraltro, gli ingaggi di molti sportivi professionisti possono diventare più "accessibili" per i club italiani, naturalmente al netto dell'eventuale esborso economico dovuto al club di provenienza per il trasferimento (es. "prezzo del cartellino"). Si tratta di misure che possono avere benefici concreti sui bilanci delle società sportive e sul monte ingaggi, parametri sempre più da tenere sotto osservazione per rientrare nelle norme

Il sistema di tassazione forfetaria sembra rivolgersi maggiormente ad un'élite di stelle dello sport con attività e investimenti internazionali

del cd. financial fair play.

Per quanto riguarda la posizione fiscale personale dello sportivo, i regimi qui menzionati rappresentano una grande opportunità di pianificazione fiscale e patrimoniale. Queste opportunità devono essere attentamente valutate con il supporto di professionisti di fiducia. In particolare, come si è avuto modo di notare, l'analisi dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, le fonti di reddito, la qualità e la localizzazione degli asset patrimoniali, le previsioni dei Trattati contro le doppie imposizioni e le diverse soluzioni per la pianificazione successoria ed il passaggio generazionale (su quest'ultimo aspetto cfr. "infra"). Inoltre, particolare attenzione deve essere rivolta alle sempre più complesse procedure di immigrazione (visti, permessi di soggiorno ecc.) per gli sportivi extracomunitari nonché alla stesura dei contratti per le prestazioni sportive e per lo sfruttamento dei diritti di immagine in conformità alla normativa applicabile.

Per quanto riguarda la posizione fiscale personale dello sportivo, i regimi qui menzionati rappresentano una grande opportunità di pianificazione fiscale e patrimoniale





SPORTIVI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO: TRUST, FIDUCIARIE, HOLDING E FAMILY OFFICE



In apertura si è rimarcato come la gestione e la tutela del patrimonio degli sportivi dovrebbe andare di pari passo con l'evoluzione della carriera. In una prima fase del percorso professionistico in cui lo sportivo è giovane, i redditi tendono ad essere elevati. Al termine della carriera, che è relativamente breve, possono esserci costi sanitari maggiori e la difficoltà di «riconversione» professionale. Peraltro, anche nel corso della carriera, occorre gestire adeguatamente i rischi che possono spaziare da potenziali infortuni, fino ai dissesti, personali e finanziari, frutto ad esempio di criticità nei rapporti di coppia. Da qui discende la necessità di tutelare le risorse economiche pensando, sin da subito, alla fase successiva al ritiro dalle attività agonistiche.

L'analisi e la scelta degli strumenti giuridici più idonei alla tutela del reddito e del patrimonio degli sportivi è fondamentale in questo contesto e rappresenta una opportunità per tutelare al meglio i propri beni ed evitare di incappare in scorciatoie, perché mal consigliati, che possono portare alla dispersione o distruzione del patrimonio. Tra le alternative a disposizione vi è il trust, strumento giuridico il cui utilizzo è in crescita tra gli sportivi. Nel contesto della pianificazione patrimoniale e successoria degli atleti, il trust può, in effetti, essere uno strumento da considerare per finalità di segregazione patrimoniale e passaggio generazionale in un'ottica di medio-lungo periodo.

Il trust è un istituto di derivazione anglosassone finalizzato alla regolamentazione di una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale, nell'interesse di uno o più beneficiari e che consente di creare diverse posizioni giuridiche legate da rapporti fiduciari.

In Italia, con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1°

luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust, il trust è uno strumento perfettamente riconosciuto ed individuato nel rapporto giuridico istituito, con atto tra vivi o mortis causa, da una persona, il disponente, mediante il quale beni o diritti sono posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Dall'entrata in vigore della Convenzione dell'Aja, il trust è divenuto un istituto ormai tipico dell'ordinamento italiano (Cass. n. 9637/2018) e sempre più spesso scelto anche dagli sportivi per soddisfare le esigenze di pianificazione patrimoniale, segregazione patrimoniale, privacy e passaggio generazionale.

L'atleta può decidere di trasferire nel trust beni quali denaro, titoli, immobili, quote societarie, opere d'arte, orologi perché vengano gestiti da un trustee professionale nell'interesse dei beneficiari (ad esempio i propri figli e il coniuge) e nei limiti di quanto stabilito nell'atto istitutivo del trust. Con il trust è possibile coniugare le esigenze di tutela del patrimonio segregato dalle aggressioni di terzi con un regime fiscale piuttosto attrattivo e sempre più definito. L'atto istitutivo del trust è soggetto a imposta di registro in misura fissa (euro 200,00) qualora redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Inoltre, l'atto di dotazione di beni in trust effettuato da una persona fisica è tipicamente neutrale ai fini fiscali, trattandosi di un negozio a titolo gratuito. In maggiore dettaglio, secondo il più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza (si veda, per tutte, Cass. n. 410/2022) l'apporto di beni al trust non costituisce un evento imponibile, in quanto il presupposto dell'imposta di donazione risulterà integrato soltanto al momento della successiva attribuzione di tali beni ai beneficiari del trust. In termini pratici,

il conferimento di beni in trust da parte di uno sportivo non sarebbe tassato ai fini dell'imposta di donazione (di regola nella misura dal 4% all'8%).

Ai fini delle imposte sui redditi, inoltre, il trust è un soggetto passivo ai fini Ires, ai sensi dell'art. 73 del Tuir. In particolare, a seconda della tipologia di attività esercitata e della residenza fiscale, il trust può essere assimilato ad un ente commerciale residente, ad un ente non commerciale residente, o ad un ente non residente. Inoltre, il trattamento impositivo si differenzia in funzione della "tipologia" di beneficiari. Infatti, qualora i beneficiari del reddito del trust siano "individuati" (per tali intendendosi quei soggetti che hanno un diritto attuale a pretendere dal trustee l'attribuzione del reddito), il trust verrà qualificato come "trasparente" e i redditi verranno imputati ai beneficiari (con l'applicazione delle aliquote marginali, se persone fisiche), a prescindere dall'effettiva percezione del reddito. Qualora, invece, i beneficiari non siano "individuati" nel senso anzidetto, i redditi verranno tassati direttamente in capo al trust e la successiva devoluzione ai beneficiari non rileverà ai fini delle imposte sui redditi. Ciò consente anche uno spostamento degli oneri fiscali dallo sportivo al trust (o ai beneficiari) tanto in termini di versamento delle imposte sui redditi quanto in termini dichiarativi con conseguente minore aggravio nella gestione del patrimonio.

Il trust, in questo contesto, si dimostra quindi uno strumento efficiente, in quanto consente di gestire i beni dello sportivo con strategie conservative e in un'ottica di lungo periodo. Il trustee, inoltre, può fungere da garante e supervisore degli investimenti, che vengono delegati a terzi professionisti (di fiducia dello sportivo) in base alle

rispettive competenze. L'atleta, in tal modo, usufruisce di ampia tutela nell'avvalersi dei vantaggi segregativi del trust, tra cui la possibilità di mettere in sicurezza parte del proprio capitale mentre è ancora in piena attività, rendendolo insensibile a eventuali vicende personali ed economiche future.

Il trust si presta anche ad essere strumento idoneo a garantire un ordinato passaggio generazionale, soprattutto in presenza di rapporti familiari complessi, nel caso di figli avuti da diversi coniugi, relazioni sentimentali "di fatto" e separazioni o divorzi particolarmente gravosi. Tale strumento giuridico potrebbe così garantire il soddisfacimento delle pretese economiche dei soggetti interessati, evitando la dispersione dei beni.

Non da ultimo, il trust potrebbe consentire di gestire e pianificare il patrimonio dell'atleta in un'ottica di maggiore confidenzialità, aspetto particolarmente rilevante per gli sportivi professionisti generalmente sottoposti ad una costante esposizione mediatica.

Il rischio principale, in questi casi, è quello di affidarsi a trustee non professionali e non indipendenti. È fondamentale, dunque, che l'atleta, prima di istituire un trust, scelga attentamente un professionista di fiducia esperto in materia di trust e di fiscalità ed il trustee, che deve essere dotato di requisiti di professionalità e anche di una struttura adeguata alle esigenze (del patrimonio) dello sportivo. Al fine di tutelare al meglio gli interessi dei beneficiari del trust, un passaggio fondamentale è poi la preparazione dell'atto di trust, con il supporto dei professionisti e la definizione di ruoli, poteri, diritti e obblighi precisi dei vari soggetti, che possano garantire lo sportivo/disponente sulle modalità di gestione del proprio patrimonio a seguito dello spossessamento.



La previsione di un guardiano o di un comitato di guardiani (di cui possono far parte, ad esempio, il manager del giocatore e un avvocato specializzato) è sicuramente una scelta opportuna per controllare che la gestione del trustee avvenga secondo logiche di tutela del patrimonio nell'interesse dei beneficiari designati e secondo le indicazioni date dallo sportivo/disponente nella «letter of wishes».

Anche il mandato fiduciario potrebbe essere utilizzato come strumento nell'ambito della gestione del patrimonio degli sportivi, ma per finalità diverse.

Il mandato fiduciario è comunemente utilizzato nei rapporti con le società fiduciarie operanti ai sensi della Legge n. 1966 del 1939 e lo schema contrattuale è quello del mandato (da 1703 a 1730 c.c.). Il fiduciante resta, a differenza che nel caso di trust, il proprietario dei beni intestati fiduciarmente e la società fiduciaria agisce quale soggetto affidatario dei beni, tipicamente secondo il modello della cosiddetta fiducia germanistica. In ipotesi, quindi, lo sportivo che dovesse affidare i beni ad una società fiduciaria sarebbe comunque identificato come l'effettivo proprietario sotto il profilo sostanziale, ancorché proprietario formale degli asset sia appunto la fiduciaria (Cass. n. 4943/1999). I beni oggetto di intestazione fiduciaria possono essere partecipazioni al capitale sociale di società di capitali o al patrimonio di società di persone, denaro presso intermediari autorizzati, valori mobiliari, e in alcuni casi anche opere d'arte o altri beni mobili identificati. La società fiduciaria, agendo in nome proprio ma per conto altrui, non spende il nome del fiduciante nei confronti dei soggetti terzi, garantendo quindi un regime di riservatezza (diverso è il caso in cui le comunicazioni debbano

essere fatte alle autorità competenti in base a specifici obblighi di legge).

Il principio di prevalenza della “sostanza” (fiduciante) sulla “forma” (società fiduciaria intestataria) è stata condiviso anche dalla Agenzia delle Entrate. L'applicazione di tale principio ai fini delle imposte dirette comporta, quindi, che eventuali dividendi derivanti da una società residente in Italia le cui partecipazioni siano intestate ad una fiduciaria per conto dello sportivo fiduciante siano tassati in base alle caratteristiche della persona fisica (in specie con imposta sostitutiva del 26%). Inoltre, per la determinazione delle plusvalenze /minusvalenze in caso di cessione a terzi da parte di persone fisiche occorre fare riferimento ai costi di sottoscrizione o di acquisto sostenuti dal fiduciante. Peraltro, l'intestazione fiduciaria di attivi finanziari dello sportivo consente alla stessa fiduciaria di compensare le plus del cliente realizzate su una banca con le minus realizzate presso un'altra banca.

Trust e mandato fiduciario sono, quindi, strumenti giuridici molto diversi tra di loro, finalizzati ad obiettivi differenti. In estrema sintesi, si può affermare che il trust andrebbe utilizzato laddove lo sportivo intenda pianificare il proprio futuro in un'ottica di medio lungo periodo e vi siano dei beneficiari designati. La fiduciaria ha più un ruolo di gestione del “presente” e rappresenta uno strumento da utilizzare anche per ridurre gli adempimenti fiscali in capo alla persona fisica e consolidare le posizioni finanziarie del cliente. Tanto con il trust quanto con la fiduciaria si possono anche gestire attivi detenuti all'estero in perfetta compliance con la normativa fiscale italiana. Inutile sottolineare come ciascuno di questi strumenti presenta specifiche caratteristiche che lo rendono preferibile ri-

spetto all'altro in ragione del caso di specie.

Tra gli ulteriori strumenti per la pianificazione oculata del patrimonio degli sportivi, anche in aggiunta al trust e al mandato fiduciario, si potrebbe pensare alla costituzione di un apposito family office. Dietro questa locuzione esiste un complesso eterogeneo di servizi il cui comune denominatore è la cura e la tutela del patrimonio personale e familiare che può spaziare dagli immobili ai titoli mobiliari, alle attività di investimento alternative, alle attività filantropiche, alle collezioni d'arte e ad altri cosiddetti "passion assets".

Per la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare le strutture più diffuse sono quelle di holding nella forma giuridica di società di capitali (S.p.a., S.r.l. o S.a.p.a.). Per alcune specifiche esigenze è diffuso anche l'utilizzo di società semplici o anche dello stesso trust.

Nella gestione del patrimonio familiare in presenza di una holding con funzione di family office anche la variabile fiscale ha il suo peso specifico sin dalla fase di acquisizione di nuovi asset da parte dello sportivo.

Occorre, infatti, monitorare attentamente la normativa applicabile per evitare possibili inefficienze fiscali, quali potrebbero essere fenomeni di doppia imposizione in occasione della distribuzione dei proventi derivanti dagli investimenti, oltre che per gestire in maniera efficiente il trasferimento del patrimonio dello sportivo in ambito familiare in presenza di discendenti.

Nella fase di acquisizione è importante ponderare se un determinato bene, quale un'opera d'arte o una imbarcazione, debba essere acquistato da un veicolo societario dedicato oppure sia comunque più efficiente che l'acquisto avvenga direttamente ad opera dello sportivo o di un

altro membro della famiglia.

Tra gli aspetti rilevanti ai fini dell'analisi giuridica e fiscale giocano un ruolo fondamentale anche la residenza dei membri della famiglia dello sportivo che beneficeranno dei redditi generati dal family office e la composizione degli asset che potrebbe guidare la scelta di una s.r.l. o di una società semplice. Nel primo caso, alla tassazione a livello della società, si aggiungerebbe la tassazione delle distribuzioni, conseguenza evitabile utilizzando un veicolo con un regime impositivo di trasparenza, come la società semplice. Dall'altra parte, una società semplice potrebbe essere sì utilizzata come cassaforte di famiglia e con finalità di gestione statica del patrimonio dello sportivo, ma non potrebbe svolgere attività d'impresa. In caso di costituzione di un proprio family office (c.d. "single family office) in forma societaria, si può comunque ritenere utile fare ricorso ad altri strumenti tipici del wealth planning, quali le polizze vita, il trust e la fondazione anche per rispondere ad ulteriori esigenze di investimento o alla volontà di avviare iniziative filantropiche.

Da ultimo, una breve menzione merita uno strumento utile per regolare gli aspetti patrimoniali nell'ambito dei rapporti di coppia dello sportivo quale potrebbe essere il contratto di convivenza disciplinato dalla Legge n. 76/2016. Si tratta del contratto con cui è possibile regolamentare i rapporti patrimoniali tra conviventi, non anche quelli di natura personale, e disciplinare le regole per l'indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, il regime patrimoniale della comunione dei beni, e, secondo una certa interpretazione, la gestione dei rapporti al momento della cessazione della convivenza. Il contratto di convivenza, le sue modifiche e la

sua risoluzione, devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Alla luce di questa breve disamina, si può certamente affermare che la scelta dello strumento giuridico più adatto per la gestione del patrimonio e degli investimenti dello sportivo non possa essere fatta a priori, ma dipenda da una valutazione accurata e in concreto delle specifiche esigenze e degli obiettivi che l'atleta si prefigge. In questo percorso, è importante essere affiancati da professionisti con competenze specialistiche di natura interdisciplinare e con esperienza in materia internazionale che sappiano dominare la complessità della materia nel migliore interesse dell'atleta e rivestano quel carattere di indipendenza capace di evitare l'insorgere di conflitti di interesse.



Antonio Longo

Avvocato, LL.M., e TEP, opera presso lo studio legale internazionale DLA Piper. È membro del Consiglio Direttivo di Step Italy. Ha maturato una pluriennale esperienza in materia di diritto tributario, con particolare riferimento alla fiscalità societaria, internazionale, assicurativa, delle persone fisiche, del lavoro e dei patrimoni, e in materia di pianificazione patrimoniale, successoria, passaggio generazionale e trust. Tra i propri clienti assiste anche sportivi, società sportive e di «sport management», family office, trust company e società fiduciarie. È autore di oltre 200 contributi editoriali e pubblicazioni su riviste giuridiche e collabora in qualità di esperto con il "Il Sole 24 Ore". Partecipa come relatore a convegni e seminari ed è docente in corsi di specializzazione post-universitaria nelle aree di interesse professionale. Parla italiano, inglese, spagnolo e catalano.



LE ATTIVITÀ DI WE|WEALTH

We Wealth è un'iniziativa di Voices of Wealth, realtà innovativa che nasce con l'obiettivo di supportare la trasformazione digitale del mondo del Wealth Management e di porsi come riferimento per l'aggregazione di domanda di consulenza da parte di investitori privati e istituzionali e dell'offerta da parte degli esperti e professionisti in questo ambito, creando il primo e vero marketplace del Wealth Management in Italia. We Wealth si declina sia sul digitale, con la nascita di una piattaforma editoriale e di servizio con dei servizi e dei contenuti di alta qualità scritti da una redazione di giornalisti specializzati di We Wealth e da esperti della filiera del Wealth Management - quali a titolo esemplificativo notaio, avvocati, fiscalisti e art advisor - che sulla carta, con l'omonimo magazine mensile dedicato allo sviluppo dei temi legati al mondo della consulenza patrimoniale.

We Wealth si rivolge a tutta la filiera degli operatori che agiscono nell'advisory di prodotti, servizi finanziari e patrimoniali, pleasure asset - Wealth Manager, Private Banker, Family Office, Asset Manager, Broker, commercialisti, notai, fiscalisti, avvocati ed esperti d'arte - nonché agli HNWI, agli imprenditori, alle famiglie che dispongono di grandi patrimoni e ai collezionisti.

LA GUIDA | È STATA CURATA E REALIZZATA DA:

TESTI | **SOFIA FRASCHINI**

ART DIRECTOR | **ENZO PROVVIDO**

GRAFICA | **CATERINA VITALITI**

EDITORE | **VOICES OF WEALTH**

CEO | **FABIENNE MAILFAIT**

HEAD OF CONTENTS | **FABRIZIO GUIDONI**

VOICES OF WEALTH SRL | Via Vincenzo Monti, 54 - 20123 Milano

Codice Fiscale e Partita Iva 10136740965

Per qualsiasi informazione, scrivi a: info@we-wealth.com

Per advertising/pubblicità, scrivi a: pubblicita@we-wealth.com

Visita il nostro sito: we-wealth.com

Informazioni importanti: Il presente documento, pubblicato da Voices of Wealth S.r.l. viene distribuito a scopo meramente informativo. Le informazioni qui contenute non rappresentano una consulenza, una raccomandazione o materiale di ricerca finalizzato all'investimento e non tengono in considerazione le specificità dei singoli destinatari. Il presente materiale non intende fornire una consulenza finanziaria, contabile, legale o fiscale e non deve essere utilizzato in tal senso. Voices of Wealth ritiene attendibili le informazioni qui contenute, ma non ne garantisce la completezza o la precisione. Voices of Wealth non si assume alcuna responsabilità per fatti o giudizi errati.

Nell'assumere le proprie decisioni strategiche e/o sulle singole operazioni finanziarie, gli investitori non devono fare affidamento solo sulle opinioni e sulle informazioni riportate nel presente documento. Le presenti informazioni non costituiscono né un'offerta, né una sollecitazione per l'acquisto di prodotti o la vendita di titoli o per la fornitura di qualsivoglia servizio finanziario/d'investimento.

© 2022 Voices of Wealth srl. Tutti i diritti riservati.

Qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta è vietata.

LE GUIDE
WE | WEALTH

COME
INVESTONO GLI
SPORTIVI
DI SUCCESSO

